



ALTA RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 23.11.2012
JOIN(2012) 33 final

2012/0338 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive
nei confronti dell'Iran**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dispone ulteriori misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Queste misure aggiuntive comprendono, in particolare, l'applicazione di restrizioni supplementari alla fornitura di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell'industria petrolchimica, il divieto di importare gas naturale iraniano e il divieto di esportare attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi. La decisione vieta altresì il commercio di grafite, alcuni metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, e software per determinati processi industriali.
- (3) La decisione 2012/635/PESC dispone inoltre la revisione delle misure restrittive applicate a prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.
- (4) A norma dell'articolo 215 del TFUE, per attuare queste misure è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione.
- (5) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono pertanto di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC¹,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio², del 23 marzo 2012, attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC³, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dispone ulteriori misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Queste ulteriori misure restrittive comprendono, in particolare, l'applicazione di restrizioni supplementari alla fornitura di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell'industria petrolchimica e il divieto di esportare attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi. Occorre inoltre vietare il commercio di grafite, metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, e software per determinati processi industriali.
- (3) Le ulteriori misure restrittive comprendono anche il divieto di importare, acquistare o trasportare gas naturale iraniano. L'effettiva applicazione di questo divieto richiede l'adozione di misure che vietino gli scambi di gas naturale che aumentano notoriamente le esportazioni di gas naturale dall'Iran aggirando il divieto o quando vi siano fondati motivi di sospettarlo. Il divieto di importare gas naturale non deve applicarsi ai contratti eseguiti utilizzando un gasdotto collegato direttamente alla rete di trasmissione di gas naturale dell'Unione europea senza punti d'ingresso collegati, direttamente o indirettamente, alla rete di trasmissione di gas naturale dell'Iran.
- (4) La decisione 2012/635/PESC dispone la revisione delle misure restrittive applicate ai prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁴, al fine di includervi determinate voci della parte 2 della

¹ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

² GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

³ GU L 282 del 16.10.2012, pag. 58.

⁴ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

categoria 5 che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana.

- (5) Per garantire l'effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Iran di altre attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimica, è opportuno fornire gli elenchi di queste attrezzature e tecnologie fondamentali.
- (6) Per lo stesso motivo, devono essere forniti elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a gas naturale, grafite, alcuni metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, e software per determinati processi industriali.
- (7) La decisione 2012/635/PESC vieta altresì le operazioni tra l'Unione e le banche e gli enti finanziari iraniani, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato.
- (8) La decisione 2012/635/PESC vieta inoltre di fornire alle petroliere e alle navi mercantili iraniane servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione nonché navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone ed entità iraniane o ad altre persone ed entità ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.
- (9) Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Nell'allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A e, fino al 15 aprile 2013, nella parte C dell'allegato I del presente regolamento.
- (2) È inserito il seguente articolo 2 bis:

“Articolo 2 bis

1. Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non si applica:

- (a) all'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie specificati nella parte C dell'allegato I del presente regolamento o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;
- (b) all'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 per la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi

ai beni e alle tecnologie specificati nella parte C dell'allegato I del presente regolamento.”

(3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Negli allegati VI e VI A figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas in Iran:

- (a) prospezione di greggio e gas naturale;
- (b) produzione di greggio e gas naturale;
- (c) raffinazione;
- (d) liquefazione di gas naturale.

3. Negli allegati VI e VI A figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran.

4. Negli allegati VI e VI A non figurano i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.”

(4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

1. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:

- (a) all'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle operazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale elencato nell'allegato VI, concluso prima del 27 ottobre 2010, da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all'esecuzione di un obbligo che ne derivi, o
- (b) all'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle operazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica elencate nell'allegato VI, concluso prima 24 marzo 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all'esecuzione di un obbligo che ne derivi, o
- (c) all'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle operazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l'industria petrolchimica elencato nell'allegato VI A, concluso prima del 16 ottobre 2012, da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 16 ottobre 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all'esecuzione di un obbligo che ne derivi,

purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente interessata e che tale autorità abbia informato le altre autorità competenti e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.”

(5) Sono aggiunti i seguenti articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater:

“Articolo 10 bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie elencate nell'allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Nell'allegato VI B figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere.

Articolo 10 ter

1. È vietato:

- (a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'allegato VI B, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'allegato VI B, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
- (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all'allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per uso in Iran.

Articolo 10 quater

1. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un'entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore.

2. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all'esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.”

(6) Sono inseriti i seguenti articoli 10 quinquies, 10 sexies e 10 septies:

“Articolo 10 quinquies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, software per integrare i processi industriali elencato nell'allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Nell'allegato VII A figura il software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano.

Articolo 10 sexies

1. È vietato:

- (a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi al software elencato nell'allegato VII A o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'allegato VII A, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
- (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al software elencato nell'allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10 septies

1. I divieti di cui all'articolo 10 quinquies e all'articolo 10 sexies non si applicano all'esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.”

(7) È inserito il seguente articolo 14 bis:

“Articolo 14 bis

1. È vietato:

- (a) importare nell'Unione gas naturale:
 - i) originario dell'Iran o
 - ii) esportato dall'Iran;
- (b) acquistare gas naturale situato in Iran, transitato dall'Iran o originario dell'Iran;
- (c) trasportare gas naturale originario dell'Iran o esportato dall'Iran in qualsiasi altro paese;
- (d) scambiare gas naturale originario dell'Iran o esportato dall'Iran in qualsiasi altro paese e
- (e) fornire, direttamente o indirettamente, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione connessi all'assicurazione e alla riassicurazione relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di gas naturale di origine iraniana o importato dall'Iran.

2. Per gas naturale si intendono i prodotti elencati nell'allegato IV A.

3. Ai fini del paragrafo 1, il verbo “scambiare” si applica ai flussi di gas naturale di diversa origine.

4. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), non si applicano né all'esecuzione di contratti per la fornitura di gas naturale originario di uno Stato diverso dall'Iran né agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nell'allegato IX che sono titolari di diritti derivati da una concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa di cui all'articolo 39, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardano la partecipazione di tali entità a detto accordo.

(8) Sono inseriti i seguenti articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies:

“Articolo 15 bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell'allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell'allegato VII B figurano la grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati nell'allegato III.

Articolo 15 ter

1. È vietato:
 - (a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni elencati nell'allegato VII B, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'allegato VII B, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
 - (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni elencati nell'allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano in relazione ai beni elencati nell'allegato III.

Articolo 15 quater

I divieti di cui all'articolo 15 bis non si applicano all'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.”

- (9) L'articolo 23 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite da quanto segue:
 - (c) “c) membri di alto livello del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni e altri servizi essenziali;
 - (d) d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate;”
 - (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis o 29, è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati VIII e IX.”

(10) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

- (a) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell'Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell'Iran dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali o per coprire gli interessi di prestiti commerciali o
- (b) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell'Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell'Iran dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di un contratto o di un accordo concluso da una persona, da un'entità o da un organismo iraniani prima del 16 ottobre 2012, ove il contratto o l'accordo preveda il rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.”

(11) L'articolo 30 è sostituito dai seguenti articoli 30, 30 bis e 30 ter:

“Articolo 30

1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità a un organismo iraniani a cui non si applica il divieto di cui all'articolo 30 bis sono trattati come segue:

- (a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare;
- (b) il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
- (c) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare;
- (d) il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
- (e) per qualsiasi altro trasferimento superiore a 40 000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni negate.

2. Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR non occorre né un'autorizzazione preliminare né una notifica.

Articolo 30 bis

1. È vietato trasferire fondi tra enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento nonché

- (a) uffici dei cambiavalute e enti finanziari o creditizi con sede in Iran;
- (b) succursali e controllate, rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- (c) succursali e controllate che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran e
- (d) uffici dei cambiavalute e enti finanziari o creditizi non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran.

2. In deroga al paragrafo 1, e fatti salvi il paragrafo 4 e l'articolo 30 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate e conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3, i seguenti trasferimenti:

- (a) trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
- (b) trasferimenti relativi a rimesse personali;
- (c) trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale non vietati ai sensi del presente regolamento;
- (d) trasferimenti riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni sono destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- (e) trasferimenti riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti nei confronti di una persona, un'entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi del presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

3. I trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 sono trattati come segue:

- (a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo inferiore a 100 000 EUR e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;

- (b) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo superiore a 100 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo superiore a 40 000 EUR o equivalente necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Le autorità competenti si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse;

- (c) per qualsiasi altro trasferimento superiore a 10 000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Le autorità competenti si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse.

4. Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR non occorre né un'autorizzazione preliminare né una notifica.

Articolo 30 ter

1. Ove un'autorizzazione sia stata concessa a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 28 bis, l'autorizzazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 30 bis, paragrafo 3, lettere b) e c), non è necessaria e gli articoli 30, 30 bis e 30 ter non si applicano.

2. L'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 30 bis, paragrafo 3, si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia eseguito in un'unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente regolamento, per "operazioni apparentemente collegate" si intende:

- a) una serie di trasferimenti consecutivi dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniana/o effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia fissata al paragrafo 1 ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione o
- b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

3. Alle notifiche e alle richieste di autorizzazione riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:

- (a) nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
 - i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un'entità o di un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l'ordine iniziale di eseguire il trasferimento;
 - ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un'entità o da un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o il cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;
 - iii) se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, entità o organismo iraniani, dall'ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, entità o organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l'ordinante o il beneficiario;
 - iv) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un'entità o un organismo iraniani situati nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

- v) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un'entità o un organismo iraniani nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l'ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;
 - vi) nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un'entità o un organismo iraniani in cui né l'ordinante né il beneficiario né il rispettivo prestatore di servizi di pagamento rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ma un prestatore di servizi di pagamento che rientra nel presente regolamento funge da intermediario, quest'ultimo deve adempiere l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un'entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento che tratta il trasferimento è tenuto ad adempiere l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;
 - vii) nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell'Unione recano un riferimento all'autorizzazione concessa ai sensi degli articoli 30 o 30 bis;
- (b) nel caso di un trasferimento di fondi effettuato per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
- i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti a una persona, un'entità o un organismo iraniani sono rivolte dall'ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'ordinante è residente;
 - ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti da una persona, un'entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente.

4. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 30 bis, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità competenti concedono l'autorizzazione, alle condizioni che ritengono appropriate, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l'autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o obblighi di cui al presente regolamento.

Un'autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

5. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), l'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un'obiezione perché è in corso un'inchiesta, l'autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per svolgere l'inchiesta.

6. Le persone, entità o organismi seguenti non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 30 e 30 bis:

- (c) persone, entità o organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario;
 - (d) persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi o
 - (e) persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente sistemi di compensazione e di regolamento.”
- (12) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“Articolo 31

1. Le succursali e le controllate, rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data dell'operazione entro cinque giorni lavorativi dall'esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell'operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell'operazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A e VII B del presente regolamento nonché, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.

2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se necessario al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio le informazioni sulle notifiche di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.”

- (13) L'articolo 32 è soppresso.
- (14) Agli articoli 33 e 34, i riferimenti all'articolo 32, paragrafo 2, sono sostituiti da riferimenti all'articolo 30 bis, paragrafo 1.
- (15) Sono inseriti i seguenti articoli 37 bis e 37 ter:

“Articolo 37 bis

1. È vietato fornire i seguenti servizi a petroliere e navi mercantili che battono bandiera della Repubblica islamica dell'Iran o sono possedute, controllate o gestite, direttamente o indirettamente, da una persona, un'entità o un organismo iraniani:

- (a) servizi di classificazione di qualsiasi tipo, tra cui, ma non esclusivamente:
 - i) la definizione e l'applicazione di regole di classificazione o specifiche tecniche riguardanti la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e la manutenzione di navi,
 - ii) l'esecuzione di controlli e ispezioni secondo le regole e le procedure di classificazione,
 - iii) l'assegnazione di una notazione di classe e il rilascio, la convalida o il rinnovo di certificati di conformità con le regole o procedure di classificazione;

- (b) la supervisione della progettazione, costruzione e riparazione di navi e loro parti, compresi blocchi, elementi, macchine, impianti elettrici e impianto di controllo;
- (c) l'ispezione, il collaudo e la certificazione di apparecchiature, materiali e componenti navali e la supervisione della loro installazione a bordo e dell'integrazione dei sistemi;
- (d) l'esecuzione di controlli, ispezioni, audit e visite di verifica e il rilascio, il rinnovo o la convalida, per conto dell'amministrazione dello Stato di bandiera, dei pertinenti certificati e documenti di conformità, a norma della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974) e del relativo protocollo del 1988, della Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato (MARPOL 73/78), della Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata (COLREG 1972), della Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 1966) e del relativo protocollo del 1988, della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (STCW), e della Convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi (TONNAGE 1969).

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dal 15 gennaio 2013.

Articolo 37 ter

1. È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici:

- i) a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o
- ii) laddove i fornitori del servizio abbiano fondati motivi per ritenere che le navi saranno utilizzate per il trasporto di petrolio o prodotti petrolchimici originari dell'Iran o esportati dall'Iran.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente interessata e che tale autorità abbia informato le altre autorità competenti e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 non è richiesta ove l'autorizzazione sia stata concessa a norma dell'articolo 28 bis, lettera b).”

(16) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Articolo 41

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2, 5, 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30 bis, 34, 35, 37 bis o 37 ter.”

(17) All'articolo 45, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

“b) modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B e X sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.”

(18) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

(19) Il testo dell'allegato II è inserito come allegato IV A.

- (20) Il testo dell'allegato III è inserito come allegato VI A.
- (21) Il testo dell'allegato IV è inserito come allegato VI B.
- (22) Il testo dell'allegato V è inserito come allegato VII A.
- (23) Il testo dell'allegato VI è inserito come allegato VII B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

“ALLEGATO I

PARTE A

**Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4,
all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, all'articolo 8,
paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafo 1**

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione di quelli elencati nella parte A e, fino al 15 aprile 2013, di quelli elencati nella parte C.

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
1.	<p>Sistemi, apparecchiature e componenti di “sicurezza dell’informazione” destinati a servizi di telecomunicazione pubblici, alla fornitura di servizi Internet o alla protezione di questi servizi, come segue:</p> <p>a. sistemi, apparecchiature, “assiemi elettronici” di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la “sicurezza dell’informazione”, come segue, e loro componenti appositamente progettati per la “sicurezza dell’informazione”:</p> <p><i>N.B.: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), si veda la voce 7A005 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.</i></p> <p>1. progettati o modificati per utilizzare la “crittografia” con l’impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l’autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>Note tecniche:</p> <p>1. le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.</p> <p>2. L’autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d’ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati simili al fine di prevenire l’accesso non autorizzato.</p> <p>3. La “crittografia” non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati “fissi”.</p> <p>Nota: 1.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la “crittografia” secondo principi analogici</p>

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
	<p>laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un "algoritmo simmetrico" utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o b. un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> 1. fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA); 2. calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pz) o 3. logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 1.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es. Diffie-Hellman su una curva ellittica);
2.	<p>"Software" destinato a servizi di telecomunicazione pubblici, alla fornitura di servizi Internet o alla protezione di questi servizi, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di "software" specificato in 2.b.1; b. "software" specifico come segue: <ul style="list-style-type: none"> 1. "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;
3.	<p>"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di "software" specificato in 2.a. o 2.b.1 del presente elenco, destinata a servizi di telecomunicazione pubblici, alla fornitura di servizi Internet o alla protezione di questi servizi.</p>

PARTE B

L'articolo 6 si applica ai seguenti beni:

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
0A001	<p>“Reattori nucleari” e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. “reattori nucleari”; b. contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un “reattore nucleare”; c. apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in “reattori nucleari”; d. barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in “reattori nucleari”, loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre; e. tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un “reattore nucleare”, in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa; f. zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiami di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un “reattore nucleare”; g. pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di “reattori nucleari”; h. “elementi interni del reattore” appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in “reattori nucleari”, comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore; <p style="text-align: center;"><i>Nota: in 0A001.h. si intende per “elementi interni del reattore” qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di “reattori nucleari”;

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
	j. strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di "reattori nucleari".
0C002	Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati.

PARTE C

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
5A002	<p>Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell'informazione, come segue:</p> <p>a. sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell'informazione", come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:</p> <p><i>N.B.: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), vedere 7a005.</i></p> <p>1. progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p><i>Note tecniche:</i></p> <p>1. <i>le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.</i></p> <p>2. <i>L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d'ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.</i></p> <p>3. <i>La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".</i></p>

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
	<p>Nota: 5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un "algoritmo simmetrico" utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o b. un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA); 2. calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pz) o 3. logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica);
5D002	<p>"Software", come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.c.1; c. "software" specifico come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1; <p><i>Nota: 5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti "software":</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>il "software" necessario per l'"utilizzo" di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;</i> b. <i>il "software" che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.</i>
5E002	<p>"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco.</p>

ALLEGATO II

“ALLEGATO IV A

Prodotti di cui agli articoli 14 bis e 31, paragrafo 1

Gas naturale e altri idrocarburi gassosi

Codice SA	Designazione delle merci
2709 00 10	Condensati di gas naturale
2711 11 00	Gas naturale – allo stato liquefatto
2711 21 00	Gas naturale – allo stato gassoso
2711 12	Propano
2711 13	Butani
2711 19 00	Altro
2711 29 00	Altro”

ALLEGATO III

“ALLEGATO VI A

Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’articolo 8, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA	Designazione delle merci
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi ((per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, con un contenuto di cromo pari o superiore all’1% e una resistenza al freddo che può andare al di sotto di -120°C
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ferro o di acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ferro o di acciaio
7613	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti”

ALLEGATO IV

“ALLEGATO VI B

Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’articolo 10 bis, all’articolo 10 ter, all’articolo 10 quater e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA	Designazione delle merci
8406 10 00	Turbine per la propulsione di navi
8406 90	Parti di turbine per la propulsione di navi
8407 21	Motori fuoribordo a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi
8408 10	Motori per la propulsione di navi
8409 91 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle sottovoci 8407 21, 8707 29 o 8408 10
8411 81	Altre turbine a gas di potenza non superiore a 5000 kW
8411 82	Altre turbine a gas di potenza superiore a 5000 kW
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione, progettati per la propulsione di navi alla massima portata lorda possibile al massimo pescaggio pari o superiore a 55 000 tonnellate
8487 10	Eliche per navi o barche e loro pale
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet
9014 10 00	Bussole, comprese quelle di navigazione
9014 80 00	Altri strumenti e apparecchi di navigazione
9014 90 00	Parti e accessori delle sottovoci 9014 10 00 e 9014 80 00
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri”

ALLEGATO V

“ALLEGATO VII A

Software per integrare i processi industriali di cui agli articoli 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies e 31, paragrafo 1

1. Software per la pianificazione delle risorse aziendali

Nota esplicativa: il software per la pianificazione delle risorse aziendali è un software utilizzato per la contabilità finanziaria, la contabilità di gestione, la gestione delle risorse umane, della produzione, della catena di approvvigionamento, dei progetti e dei rapporti con la clientela, i servizi di dati e il controllo dell'accesso.”

ALLEGATO VI

“ALLEGATO VII B

Grafite e metalli grezzi o semilavorati di cui all'articolo 15 bis, all'articolo 15 ter, all'articolo 15 quater e all'articolo 31, paragrafo 1

1. Grafite

Codice SA	Designazione delle merci
2504	Grafite naturale
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodoti
681510	Lavori di grafite o di altro carbonio, anche di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici
690310	Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari (escl. mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari) diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili contenenti, in peso, più di 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
8545 11 00	Elettrodi del tipo usato per i forni
8545 90 90 10	Nippli utilizzati per elettrodi di grafite del tipo usato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm ³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore

2. Siderurgia

Codice SA	Designazione delle merci
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferroleghie
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio
7205	Graniglie e polveri di ghisa greggia, ghisa specolare, ferro od acciaio
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie;
7207	Semiprodoti di ferro o di acciai non legati

7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7217	Fili di ferro o di acciai non legati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm
7221 00	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai inossidabili
7222	Altre barre di acciai inossidabili; profilati di acciai inossidabili
7223 00	Fili di acciai inossidabili
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7227	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229	Fili di altri acciai legati
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ferro o di acciaio
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

3. Rame e lavori di rame

Codice SA	Designazione delle merci
7401 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio
7404 00	Cascami ed avanzi di rame
7405 00 00	Leghe madri di rame
7406	Polveri e pagliette di rame
7407	Barre e profilati di rame
7408	Fili di rame
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)
7411	Tubi di rame
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame
7413 00 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità

4. Nichel e lavori di nichel

Codice SA	Designazione delle merci
7501	Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel
7502	Nichel greggio
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel
7505	Barre, profilati e fili, di nichel
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

5. Alluminio

Codice SA	Designazione delle merci
7601	Alluminio greggio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio
7603	Polveri e pagliette di alluminio
7604	Barre e profilati di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7607	Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7608	Tubi di alluminio
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

6. Piombo

Codice SA	Designazione delle merci
7801	Piombo greggio
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7. Zinco

Codice SA	Designazione delle merci
7901	Zinco greggio
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8. Stagno

Codice SA	Designazione delle merci
8001	Stagno greggio
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno

9. Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:

Codice SA	Designazione delle merci
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi.
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi”